Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per la cultura e l'istruzione

2021/0381(COD)

3.11.2022

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica
(COM(2021)0731 – C9-0433/2021 – 2021/0381(COD))

Relatrice per parere (*): Sabine Verheyen

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 25 novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa concernente un regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, che mira a introdurre un quadro giuridico volto a garantire un livello di trasparenza elevato della pubblicità politica e dei servizi connessi.

La relatrice accoglie con favore la proposta nel suo complesso, ma desidera proporre una serie di modifiche onde chiarire talune disposizioni relative alla diffusione della pubblicità politica attraverso i media offline e garantire un approccio coerente tra i prestatori di servizi di pubblicità politica offline e online.

La relatrice sottolinea inoltre le interconnessioni e le complementarità esistenti tra la nuova proposta e la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) come pure la necessità di salvaguardare la libertà di espressione e il diritto all'informazione.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla governance, il regolamento proposto non prevede necessariamente la creazione di ulteriori autorità o organismi a livello degli Stati membri, in quanto i compiti in questione potrebbero essere affidati alle autorità nazionali competenti, in particolare quelle che svolgono già un ruolo nell'ambito della regolamentazione dei media. La relatrice intende tuttavia chiarire alcuni meccanismi di cooperazione tra le varie autorità coinvolte al fine di cercare di ridurre le sfide future nell'ambito dell'applicazione delle norme.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In ambito di pubblicità politica si fa uso frequente delle tecniche di targeting. Per tecniche di targeting o amplificazione si dovrebbero intendere le tecniche usate per rivolgere a una sola persona ovvero a un gruppo di persone specifico un messaggio di pubblicità politica concepito su misura, o per aumentarne la diffusione, la portata o la visibilità. Visto il potere e il potenziale insiti in un uso improprio dei dati personali nel targeting, compreso il	(5) In ambito di pubblicità politica si fa uso frequente delle tecniche di targeting. Per tecniche di targeting o amplificazione si dovrebbero intendere le tecniche usate per rivolgere a una sola persona ovvero a un gruppo di persone specifico un messaggio di pubblicità politica concepito su misura, o per aumentarne la diffusione, la portata o la visibilità. Visto il potere e il potenziale insiti in un uso improprio dei dati personali nel targeting, compreso il

microtargeting e altre tecniche avanzate, tali tecniche possono costituire una minaccia particolare per legittimi interessi pubblici quali l'equità, le pari opportunità e la trasparenza del processo elettorale e il diritto fondamentale a un'informazione obiettiva, trasparente e pluralistica.	microtargeting e altre tecniche avanzate, tali tecniche possono costituire una minaccia particolare per legittimi interessi pubblici quali l'equità, ***la libertà di espressione, la protezione dei cittadini dell'UE che vivono al di fuori dell'Unione europea,*** le pari opportunità e la trasparenza del processo elettorale e il diritto fondamentale a un'informazione obiettiva, trasparente e pluralistica.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La pubblicità politica è attualmente disciplinata in modo eterogeneo negli Stati membri, e tende a concentrarsi sui media tradizionali. Vigono restrizioni specifiche, anche in ordine alla prestazione transfrontaliera di servizi di pubblicità politica. Alcuni Stati membri vietano ai prestatori di servizi dell'UE stabiliti in altri Stati membri di offrire servizi di natura politica o con finalità politiche nei periodi elettorali. Nel contempo le carenze e lacune che con alta probabilità accusano le legislazioni di alcuni Stati membri fan sì che talvolta siano diffusi messaggi di pubblicità politica senza che siano rispettate le norme nazionali vigenti, con il rischio di compromettere le finalità delle leggi sulla trasparenza della pubblicità politica.	(6) La pubblicità politica è attualmente disciplinata in modo eterogeneo negli Stati membri, e tende a concentrarsi sui media tradizionali. Vigono restrizioni specifiche, anche in ordine alla prestazione transfrontaliera di servizi di pubblicità politica***, che incidono direttamente sulla capacità di condurre campagne politiche transfrontaliere e paneuropee***. Alcuni Stati membri vietano ai prestatori di servizi dell'UE stabiliti in altri Stati membri di offrire servizi di natura politica o con finalità politiche nei periodi elettorali. Nel contempo le carenze e lacune che con alta probabilità accusano le legislazioni di alcuni Stati membri ***e dell'Unione*** fan sì che talvolta siano diffusi messaggi di pubblicità politica senza che siano rispettate le norme nazionali vigenti, con il rischio di compromettere le finalità delle leggi sulla trasparenza della pubblicità politica.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento non ***dovrebbe pregiudicare*** il contenuto sostanziale della pubblicità politica né le norme che ne disciplinano la visualizzazione, compresi i cosiddetti periodi di silenzio che precedono le elezioni o i referendum.	(13) ***È fondamentale che*** il presente regolamento non ***pregiudichi*** il contenuto sostanziale della pubblicità politica né le norme che ne disciplinano la visualizzazione, compresi i cosiddetti periodi di silenzio che precedono le elezioni o i referendum. ***È altresì fondamentale che esso non pregiudichi e che non sia utilizzato per pregiudicare in alcun modo il diritto fondamentale alla libertà di opinione e alla libertà di parola.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Nella definizione di pubblicità politica dovrebbe rientrare la pubblicità pubblicata o diffusa direttamente o indirettamente da, a favore o per conto di un attore politico. Essendo il messaggio pubblicitario di, a favore o per conto di un attore politico indissociabile dalla attività di questi in quanto attore politico, si può presumere che possa influenzare il dibattito politico, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale.	(16) Nella definizione di pubblicità politica dovrebbe rientrare la pubblicità ***preparata, acquistata, collocata,*** pubblicata***, promossa*** o diffusa ***con qualsiasi mezzo*** direttamente o indirettamente da, a favore o per conto di un attore politico. Essendo il messaggio pubblicitario di, a favore o per conto di un attore politico indissociabile dalla attività di questi in quanto attore politico, si può presumere che possa influenzare il dibattito politico ***o l'esito di un'elezione o di un referendum***, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Dovrebbe altresì configurare pubblicità politica la pubblicazione o diffusione, a cura di altri attori, di un messaggio che può influenzare l'esito di	(17) Dovrebbe altresì configurare pubblicità politica la pubblicazione***, promozione*** o diffusione, a cura di altri attori, di un messaggio che può ***ed è inteso***

un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare ***o*** un comportamento di voto. Al fine di determinare se la pubblicazione o diffusione di un messaggio possa influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, come il contenuto del messaggio, il linguaggio utilizzato per convogliarlo, il contesto in cui è trasmesso, il suo obiettivo e i mezzi con cui è pubblicato o diffuso. I messaggi su questioni di società o controverse potrebbero, a seconda dei casi, influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto.	***a*** influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare***,*** un comportamento di voto ***oppure l'opinione pubblica su questioni sociali***. Al fine di determinare se la pubblicazione o diffusione di un messaggio possa ***e sia intesa a*** influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, come ***lo sponsor del messaggio,*** il contenuto del messaggio, il linguaggio utilizzato per convogliarlo, il contesto in cui è trasmesso, il suo obiettivo e i mezzi con cui è pubblicato***, collocato, promosso*** o diffuso. I messaggi su questioni di società o controverse potrebbero, a seconda dei casi, influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un processo legislativo o regolamentare o un comportamento di voto.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento le opinioni politiche ***espresse*** nei programmi di trasmissioni ***audiovisive*** lineari o ***pubblicate*** sulla stampa scritta ***senza pagamento diretto*** o ***remunerazione equivalente***.	(19) ***I media contribuiscono al buon funzionamento dei processi democratici e svolgono un ruolo essenziale nel garantire la libertà di espressione e il diritto all'informazione, in particolare nei periodi elettorali. Essi offrono uno spazio di dibattito pubblico e contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto pregiudicare la libertà editoriale dei media.*** Non dovrebbero ***essere considerati pubblicità politica né*** rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento le opinioni politiche ***e altri contenuti editoriali intesi a informare, intrattenere o educare, espressi sotto la responsabilità editoriale di un prestatore di servizi di media*** nei programmi di ***media***

	audio e audiovisivi, comprese trasmissioni ***lineari e non*** lineari***,*** o ***pubblicati*** sulla stampa scritta ***o sui media online, a meno che il prestatore non sia stato pagato*** o ***remunerato da terzi per la pubblicità politica***.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) L'alfabetizzazione mediatica è fondamentale per consentire ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. È altresì un'abilità essenziale del pubblico per usufruire dell'accesso alle informazioni sulla pubblicità politica previsto dal presente regolamento. È pertanto importante promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica negli Stati membri e a livello dell'Unione, in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di coprire la vasta gamma di prestatori di servizi connessi alla pubblicità politica, nella nozione di prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero rientrare i prestatori coinvolti nella preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione di pubblicità politica.	(26) Al fine di coprire la vasta gamma di prestatori di servizi connessi alla pubblicità politica, nella nozione di prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero rientrare i prestatori coinvolti nella preparazione, collocazione, ***acquisto,*** promozione, pubblicazione e diffusione di pubblicità politica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) È opportuno che queste informazioni figurino in un avviso di trasparenza, insieme con l'identità dello sponsor, a beneficio della rendicontabilità del processo politico. Dovrebbe altresì essere chiaramente indicato il luogo di stabilimento dello sponsor e se lo sponsor è una persona fisica o giuridica. Nell'avviso di trasparenza non dovrebbero figurare i dati personali delle persone che hanno concorso alla pubblicità politica e che non hanno legami con lo sponsor né con altri attori politici coinvolti. L'avviso di trasparenza dovrebbe altresì contenere informazioni sul periodo di diffusione, sulle elezioni connesse, sugli importi spesi e sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale del messaggio pubblicitario in questione come dell'intera campagna pubblicitaria, sulla fonte dei finanziamenti utilizzati e altre informazioni che garantiscano l'equità della diffusione del messaggio pubblicitario. Sono informazioni sulla fonte dei finanziamenti utilizzati ad esempio l'origine pubblica o privata o il fatto che provengano dall'interno o dall'esterno dell'Unione europea. Tra le informazioni sulle elezioni o sui referendum connessi dovrebbe figurare, ove possibile, un link alle informazioni emanate da fonti ufficiali concernenti l'organizzazione e le modalità di partecipazione, ovvero la promozione della partecipazione, a dette elezioni o referendum. L'avviso di trasparenza dovrebbe inoltre indicare come vanno contrassegnati i messaggi di pubblicità politica in conformità della procedura stabilita nel presente regolamento. Tale requisito non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di notifica di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) 2021/XXX [legge sui servizi digitali].	(39) È opportuno che queste informazioni figurino in un avviso di trasparenza, insieme con l'identità dello sponsor ***e***, ***ove applicabile, l'entità o la persona che in ultima istanza controlla o finanzia lo sponsor*** a beneficio della rendicontabilità del processo politico. Dovrebbe altresì essere chiaramente indicato il luogo di stabilimento dello sponsor e se lo sponsor è una persona fisica o giuridica. ***Le stesse regole dovrebbero altresì valere per l'entità o la persona che in ultima istanza controlla lo sponsor.*** Nell'avviso di trasparenza non dovrebbero figurare i dati personali delle persone che hanno concorso alla pubblicità politica e che non hanno legami con lo sponsor né con altri attori politici coinvolti. L'avviso di trasparenza dovrebbe altresì contenere informazioni ***sulla collocazione, la pubblicazione, la promozione e*** sul periodo di diffusione, sulle elezioni connesse, sugli importi spesi e sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale del messaggio pubblicitario in questione come dell'intera campagna pubblicitaria, sulla fonte dei finanziamenti utilizzati e altre informazioni che garantiscano l'equità della diffusione del messaggio pubblicitario. Sono informazioni sulla fonte dei finanziamenti utilizzati ad esempio l'origine pubblica o privata o il fatto che provengano dall'interno o dall'esterno dell'Unione europea. Tra le informazioni sulle elezioni o sui referendum connessi dovrebbe figurare, ove possibile, un link alle informazioni emanate da fonti ufficiali concernenti l'organizzazione e le modalità di partecipazione, ovvero la promozione della partecipazione, a dette elezioni o referendum. L'avviso di trasparenza dovrebbe inoltre indicare come vanno contrassegnati i messaggi di pubblicità

politica in conformità della procedura stabilita nel presente regolamento. Tale requisito non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di notifica di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) 2021/XXX [legge sui servizi digitali]. ***I prestatori di servizi di pubblicità politica dovrebbero garantire che le informazioni fornite siano complete e corrette.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Le informazioni da includere nell'avviso di trasparenza dovrebbero figurare direttamente nel messaggio pubblicitario o essere facilmente reperibili grazie a un'indicazione ivi contenuta. ***Il requisito*** per ***cui*** le informazioni sull'avviso di trasparenza ***debbano essere***, ***tra altre cose***, ***evidenti*** dovrebbe ***implicare*** che ***sia dato loro risalto*** nel messaggio pubblicitario o contestualmente ad esso. Il requisito per cui le informazioni pubblicate nell'avviso di trasparenza debbano essere facilmente fruibili e, se tecnicamente fattibile, leggibili da dispositivo automatico e di facile uso dovrebbe implicare che rispondano alle esigenze delle persone con disabilità. ***L'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità) declina requisiti di accessibilità per le informazioni, tra cui le informazioni digitali che sarebbe opportuno utilizzare per agevolare l'accesso delle persone con disabilità alle informazioni sulla pubblicità politica.***	(40) Le informazioni da includere nell'avviso di trasparenza dovrebbero figurare direttamente nel messaggio pubblicitario o essere facilmente reperibili grazie a un'indicazione ivi contenuta. ***La presentazione delle informazioni può variare a seconda dei mezzi utilizzati, tenendo conto della natura della pubblicità offline. Per recuperare facilmente le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza, si potrebbe utilizzare, ad esempio, un link a una pagina web dedicata, su schermo o tramite mezzi audio, un codice di risposta rapida (QR code) o misure tecniche equivalenti di facile uso. L'editore di pubblicità*** dovrebbe ***garantire*** che le informazioni sull'avviso di trasparenza ***siano, tra altre cose, evidenti e risaltino*** nel messaggio pubblicitario o contestualmente ad esso. Il requisito per cui le informazioni pubblicate nell'avviso di trasparenza debbano essere facilmente fruibili e, se tecnicamente fattibile, leggibili da dispositivo automatico e di facile uso dovrebbe implicare che rispondano alle esigenze delle persone con disabilità. L'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità) declina requisiti di accessibilità per le informazioni, tra cui le informazioni

digitali che sarebbe opportuno utilizzare per agevolare l'accesso delle persone con disabilità alle informazioni sulla pubblicità politica. ***L'interazione con il link o altri mezzi equivalenti per accedere all'avviso di trasparenza non dovrebbe essere intesa come coinvolgimento con il messaggio di pubblicità politica corrispondente.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) In quanto mettono a disposizione del pubblico messaggi di pubblicità politica, gli editori di pubblicità politica dovrebbero pubblicare o diffondere dette informazioni contestualmente alla pubblicazione o diffusione del messaggio pubblicitario. Gli editori di pubblicità politica non dovrebbero rendere pubblici i messaggi di pubblicità politica che non osservano gli obblighi di trasparenza prescritti dal presente regolamento. Inoltre gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] dovrebbero mettere a disposizione le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza tramite i registri della pubblicità pubblicati a norma dell'articolo 30 del medesimo regolamento. Ne risulterà agevolato il lavoro degli attori interessati, tra cui i ricercatori nel loro ruolo specifico di sostegno ad elezioni o referendum liberi ed equi e a campagne elettorali eque, specie quando esaminano gli sponsor e analizzano il contesto del messaggio di pubblicità politica.	(42) In quanto mettono a disposizione del pubblico messaggi di pubblicità politica, gli editori di pubblicità politica dovrebbero ***collocare,*** pubblicare***,*** ***promuovere*** o diffondere dette informazioni ***nell'avviso di trasparenza*** contestualmente alla ***collocazione,*** pubblicazione***, promozione*** o diffusione del messaggio pubblicitario. Gli editori di pubblicità politica non dovrebbero rendere pubblici i messaggi di pubblicità politica che non osservano gli obblighi di trasparenza prescritti dal presente regolamento. Inoltre gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ***e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi*** ai sensi del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] dovrebbero mettere a disposizione le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza tramite i registri della pubblicità pubblicati a norma dell'articolo 30 del medesimo regolamento. ***Gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] dovrebbero mettere a disposizione in un registro le informazioni contenute nell'avviso di trasparenza. È***

	necessario che le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi garantiscano un accesso in tempo reale a tali informazioni. Dato il contesto della pubblicità politica e il suo impatto sui processi democratici, sono necessarie una responsabilità pubblica e una supervisione normativa per consentire agli individui di prendere decisioni politiche informate e libere da interferenze o manipolazioni. Ne risulterà agevolato ***il controllo pubblico e*** il lavoro degli attori interessati, tra cui i ricercatori nel loro ruolo specifico di sostegno ad elezioni o referendum liberi ed equi e a campagne elettorali eque, specie quando esaminano gli sponsor e analizzano il contesto del messaggio di pubblicità politica.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Ai fini del controllo dei servizi intermediari online a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti e assicurare che il controllo che quelle esercitano sia coerente con il controllo delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) xxxx [legge sui servizi digitali]. In ogni Stato membro i coordinatori dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali] dovrebbero essere comunque incaricati del coordinamento a livello nazionale di questi aspetti e avviare, ove necessario, la cooperazione transfrontaliera con altri coordinatori dei servizi digitali secondo i meccanismi stabiliti nel regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali]. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento	(57) Ai fini del controllo dei servizi intermediari online a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti e assicurare che il controllo che quelle esercitano sia coerente con il controllo delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) xxxx [legge sui servizi digitali] ***e delle autorità competenti responsabili di controllare l'applicazione della direttiva 2010/13/UE[1 bis] del Parlamento europeo e del Consiglio, alla luce delle competenze e dei poteri conferiti a tali autorità a norma della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter]. A seconda della portata della questione,*** in ogni Stato membro i coordinatori dei servizi digitali di cui al regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali] ***o le autorità***

questo meccanismo dovrebbe limitarsi alla cooperazione nazionale tra coordinatori dei servizi digitali***, senza sconfinare a livello dell'Unione come prevede il regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali]***.	***nazionali responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/13/UE*** dovrebbero essere comunque incaricati del coordinamento a livello nazionale di questi aspetti e avviare, ove necessario, la cooperazione transfrontaliera con altri coordinatori dei servizi digitali secondo i meccanismi stabiliti nel regolamento (UE) xxx [legge sui servizi digitali] ***o il meccanismo di cui all'articolo 29 della direttiva 2010/13/UE***. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ***questi meccanismi dovrebbero*** limitarsi alla cooperazione nazionale tra coordinatori dei servizi digitali ***o autorità nazionali responsabili di controllare l'applicazione della direttiva 2010/13/UE***.

	[1 bis] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
	[1 ter] Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303, del 28.11.2018, pag. 69).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti per il controllo di quegli aspetti del presente regolamento che non rientrano tra le competenze delle autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725. Per tutelare la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici e della fiducia del pubblico nel controllo della pubblicità politica, è necessario che queste autorità siano strutturalmente indipendenti da interventi esterni o pressioni politiche e godano di poteri adeguati per monitorare efficacemente e prendere i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare degli obblighi di cui all'articolo 7. Gli Stati membri ***possono*** designare***, in particolare,*** le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[13].	(58) Gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti per il controllo di quegli aspetti del presente regolamento che non rientrano tra le competenze delle autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 ***e alla direttiva 2010/13/UE***. Per tutelare la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, dei principi democratici e della fiducia del pubblico nel controllo della pubblicità politica, è necessario che queste autorità siano strutturalmente indipendenti da interventi esterni o pressioni politiche e godano di poteri adeguati per monitorare efficacemente e prendere i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare degli obblighi di cui all'articolo 7. Gli Stati membri ***dovrebbero*** designare le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[13].
[13] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).	[13] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Se già vigono norme di diritto	(59) Se già vigono norme di diritto

dell'Unione sulla comunicazione di informazioni alle autorità competenti e sulla cooperazione con e tra dette autorità, come l'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] o le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, tali norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

dell'Unione sulla comunicazione di informazioni alle autorità competenti e sulla cooperazione con e tra dette autorità, come l'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] o le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ***o della direttiva 2010/13/UE***, tali norme dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento. Il punto di contatto dovrebbe ***essere, nella misura del possibile, membro*** della rete europea di cooperazione in materia elettorale. Dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri nelle loro funzioni di controllo ed esecuzione, in particolare fungendo da intermediario tra i punti di contatto di altri Stati membri e le autorità competenti del proprio.	(62) Gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento. Il punto di contatto dovrebbe ***utilizzare le strutture già esistenti*** della rete europea di cooperazione in materia elettorale ***o del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)***. Dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri nelle loro funzioni di controllo ed esecuzione, in particolare fungendo da intermediario tra i punti di contatto di altri Stati membri e le autorità competenti del proprio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) ***Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che l'inosservanza degli obblighi dettati dal presente regolamento sia punita con sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni finanziarie. A tal fine dovrebbero tenere***	(63) Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che l'inosservanza degli obblighi dettati dal presente regolamento sia punita con sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni finanziarie. A tal fine dovrebbero tenere

conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata dell'inosservanza, visto l'obiettivo di interesse generale perseguito, la portata e il tipo di attività svolte, e della capacità economica dell'autore dell'inosservanza. Dato il contesto è opportuno tenere conto del ruolo cruciale svolto dagli obblighi di cui ***all'articolo*** 7 per il perseguimento efficace degli obiettivi del presente regolamento. Dovrebbero inoltre considerare se il prestatore di servizi di pubblicità politica interessato omette sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, ad esempio ritardando la trasmissione di informazioni a soggetti interessati, e se eventualmente opera in più Stati membri. Le sanzioni finanziarie e le sanzioni amministrative pecuniarie sono in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, corredate di debite garanzie procedurali sufficienti e accessibili, in particolare per garantire che il dibattito politico rimanga aperto e accessibile.	conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata dell'inosservanza, visto l'obiettivo di interesse generale perseguito, la portata e il tipo di attività svolte, nonché delle dimensioni e della capacità economica dell'autore dell'inosservanza. Dato il contesto è opportuno tenere conto del ruolo cruciale svolto dagli obblighi di cui ***agli articoli 5 e*** 7 per il perseguimento efficace degli obiettivi del presente regolamento ***ed è opportuno considerare particolarmente gravi le violazioni di suddetti articoli***. Dovrebbero inoltre considerare se il prestatore di servizi di pubblicità politica interessato omette sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, ad esempio ritardando la trasmissione di informazioni a soggetti interessati, e se eventualmente opera in più Stati membri. Le sanzioni finanziarie e le sanzioni amministrative pecuniarie sono in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, corredate di debite garanzie procedurali sufficienti e accessibili, in particolare per garantire che il dibattito politico rimanga aperto e accessibile.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) direttiva ***(UE) 2010/13***;	f) direttiva ***2010/13/UE***;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. "pubblicità politica": ***la*** preparazione, collocazione, promozione,	2. "pubblicità politica": preparazione***, acquisto***, collocazione, promozione,

pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio:	pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio:
a) di, a favore o per conto di un attore politico, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale; oppure	a) di, a favore o per conto di un attore politico, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale; oppure
b) che possa influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, di un processo legislativo o regolamentare o di un comportamento di voto***;***	b) che possa ***e sia inteso a*** influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, di un processo legislativo o regolamentare o di un comportamento di voto ***influenzando l'opinione pubblica su questioni sociali.***
	Tale concetto non include le opinioni politiche o altri contenuti editoriali espressi sotto la responsabilità editoriale di un prestatore di servizi di media ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), rispettivamente, della direttiva 2010/13/UE, nei programmi di media audio e audiovisivi, comprese le trasmissioni lineari o non lineari o pubblicate sulla stampa scritta o online, a meno che il prestatore non sia stato pagato o remunerato da terzi per tale contenuto.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "servizio di pubblicità politica": un servizio che ***offre*** pubblicità politica, ***diverso da*** un servizio intermediario online ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/XXX [legge sui servizi digitali], fornito senza considerare la collocazione, pubblicazione o diffusione del messaggio specifico;	5. "servizio di pubblicità politica": un servizio ***fornito di norma dietro pagamento diretto o remunerazione equivalente,*** che ***consiste in particolare nella preparazione, nell'acquisto, nella collocazione, pubblicazione, promozione o diffusione di*** pubblicità politica, ***senza includere*** un servizio intermediario online ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/XXX [legge sui servizi digitali], fornito senza considerare la collocazione, pubblicazione o diffusione del messaggio specifico;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "editore di pubblicità politica": la persona fisica o giuridica che radiodiffonde, rende disponibile da un'interfaccia o altrimenti ***rende di dominio pubblico*** messaggi di pubblicità politica con qualsiasi mezzo;	11. "editore di pubblicità politica": la persona fisica o giuridica che radiodiffonde, rende disponibile da un'interfaccia o altrimenti ***diffonde, colloca, pubblica, promuove o fornisce*** messaggi di pubblicità politica con qualsiasi mezzo;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una dichiarazione attestante che si tratta di pubblicità politica;	a) una dichiarazione ***chiara*** attestante che si tratta di pubblicità politica;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'identità dello sponsor del messaggio pubblicitario e dell'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor;	b) l'identità dello sponsor del messaggio pubblicitario e***, ove applicabile,*** dell'entità che in ultima istanza controlla ***o finanzia*** lo sponsor;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un avviso di trasparenza che ***renda comprensibili*** il contesto più ampio in cui	c) un avviso di trasparenza che ***spieghi*** il contesto più ampio in cui si situa

si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi, oppure l'indicazione chiara di dove lo si possa reperire facilmente.	il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi, oppure l'indicazione chiara di dove lo si possa reperire facilmente.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'avviso di trasparenza deve essere incluso in ogni messaggio pubblicitario o essere comunque facilmente reperibile, e comprende le seguenti informazioni:	2. L'avviso di trasparenza deve essere incluso in ogni messaggio pubblicitario o essere comunque facilmente reperibile, e comprende le seguenti informazioni ***in un formato chiaro***:

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***identità*** dello sponsor e dati di contatto;	a) ***l'identità*** *dello sponsor* ***del messaggio di pubblicità politica, il suo luogo di stabilimento*** *e* ***i suoi*** *dati di contatto* ***aggiornati e, ove applicabile, dell'entità che in ultima istanza controlla o finanzia lo sponsor****;*

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) periodo durante il quale è prevista la pubblicazione e diffusione del messaggio pubblicitario;	b) periodo durante il quale è prevista la ***collocazione,*** pubblicazione***,*** ***promozione*** e diffusione del messaggio pubblicitario;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in base anche alle informazioni ricevute conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, informazioni sugli importi aggregati spesi o altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale della preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione del messaggio in questione, e della campagna di pubblicità politica ***se del caso, e relative fonti***;	c) in base anche alle informazioni ricevute conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, informazioni ***sulle fonti,*** sugli importi aggregati spesi o altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale della preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione e diffusione del messaggio in questione, e***, nel caso della pubblicità politica che è parte*** della campagna di pubblicità politica***, informazioni sulle fonti degli importi aggregati***;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) link ai registri di pubblicità online, se del caso;	e) link ai registri di pubblicità ***politica*** online, se del caso;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le specificità del mezzo di pubblicazione sono prese in considerazione in particolare per adattare le modalità ai servizi di media audiovisivi, alla radio e alla stampa.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli sponsor garantiscono che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano complete e accurate.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli editori di pubblicità politica ***compiono quanto è ragionevolmente in loro potere per garantire*** che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano complete e, ove ciò non fosse, ***si astengono dal mettere a disposizione*** il messaggio di pubblicità politica.	3. Gli editori di pubblicità politica ***garantiscono*** che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano complete e, ove ciò non fosse, ***gli editori di pubblicità politica completano tali informazioni. Finché dette informazioni non sono completate, l'editore di pubblicità politica non rende disponibile*** il messaggio di pubblicità politica ***e ne informa i prestatori di servizi pertinenti e lo sponsor***.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. *Qualora, dopo la pubblicazione del messaggio di pubblicità politica, l'editore di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono incomplete o imprecise, chiede allo sponsor o ai prestatori di servizi pertinenti di correggere o completare immediatamente dette informazioni.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli avvisi di trasparenza devono essere aggiornati**,** in formato facilmente fruibile e***, se tecnicamente fattibile, leggibili*** da dispositivo automatico, ***chiaramente visibili e*** di ***facile uso,*** e ***formulati*** con ***linguaggio semplice***. Le informazioni sono pubblicate dall'editore di pubblicità politica contestualmente al messaggio pubblicitario sin dalla prima pubblicazione fino a un anno dopo l'ultima pubblicazione.	4. Gli avvisi di trasparenza devono essere aggiornati ***e presentati*** in ***un*** formato facilmente fruibile e ***chiaramente visibile e leggibile*** da dispositivo automatico, ***di facile uso, anche attraverso l'impiego*** di ***un linguaggio semplice*** e***, ove applicabile, accessibile alle persone*** con ***disabilità o disturbi***. Le informazioni sono pubblicate dall'editore di pubblicità politica contestualmente al messaggio pubblicitario sin dalla prima pubblicazione fino a un anno dopo l'ultima pubblicazione. ***L'interazione con il link o altri mezzi equivalenti per accedere all'avviso di trasparenza non è intesa come coinvolgimento con il messaggio di pubblicità politica corrispondente.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] provvedono affinché i registri che devono rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 30 di detto regolamento [legge sui servizi digitali] contengano le informazioni di cui al paragrafo 2 per ogni messaggio di pubblicità politica registrato.	6. Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) ***n. 2021/xxx [legge sui servizi digitali] o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 bis del regolamento (UE)*** 2021/xxx [legge sui servizi digitali] provvedono affinché i registri che devono rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 30 di detto regolamento [legge sui servizi digitali] contengano le informazioni di cui al paragrafo 2 per ogni messaggio di pubblicità politica registrato ***e garantiscono l'accesso in tempo reale a tali informazioni***.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2021/xxx [legge sui servizi digitali] mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un registro dedicato.
	La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri di cui al primo comma.
	La Commissione adotta tale atto delegato [entro il giorno/mese/anno] sulla base di una valutazione d'impatto sulle possibili opzioni per attuare il requisito ivi stabilito. L'obbligo di cui al primo comma si applica [X] mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al secondo comma.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato I aggiungendo, cambiando o sopprimendo elementi dell'elenco delle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 2 se alla luce degli sviluppi tecnologici dette modifiche si rivelano necessarie alla comprensione del contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e dei suoi	8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare l'allegato I aggiungendo, cambiando o sopprimendo elementi dell'elenco delle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 2 se***,*** alla luce degli sviluppi tecnologici***, della pertinente ricerca scientifica, degli sviluppi nel controllo esercitato dalle autorità competenti e degli orientamenti pertinenti***

obiettivi.	***emanati dagli organi competenti,*** dette modifiche si rivelano necessarie alla comprensione del contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e dei suoi obiettivi.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel caso dei servizi di pubblicità politica offline, stampa scritta e delle piccole imprese mediatiche, si applicano gli obblighi di cui al presente articolo tenendo conto delle specificità di tali servizi e di tali tipi di media.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE sono abilitate al controllo dell'applicazione del presente regolamento per quanto concerne le disposizioni della direttiva 2010/13/ e sono responsabili di assicurare il coordinamento a livello nazionale e dell'Unione riguardo a tali disposizioni. Gli articoli 30 bis e 30 ter della direttiva 2010/13/UE si applicano mutatis mutandis.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1 e 2. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. In piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire il rispetto del presente regolamento.	3. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1***, 1 bis*** e 2. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. In piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra le autorità competenti, in primis nel quadro delle reti elettorali nazionali, per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.	6. Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra le autorità competenti, in primis nel quadro delle reti elettorali nazionali ***e in seno al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)***, per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche individuando insieme le violazioni, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ciascuno Stato membro designa ***un'autorità competente*** come punto di contatto a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento.	7. Ciascuno Stato membro designa ***le autorità competenti*** come punto di contatto a livello dell'Unione ai fini del presente regolamento ***e assicura una cooperazione globale tra le proprie autorità nazionali e la Commissione***.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. I punti di contatto si riuniscono periodicamente a livello dell'Unione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento.	9. I punti di contatto si riuniscono periodicamente a livello dell'Unione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale ***o dell'ERGA*** per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ea) le dimensioni e la capacità economica del prestatore di servizi di pubblicità politica.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le violazioni ***dell'articolo*** 7 sono	4. Le violazioni ***degli articoli 5 e*** 7

considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante un periodo elettorale ***e*** rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione.	sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante un periodo elettorale ***o*** rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione ***o il referendum***.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) L'identità e il luogo di stabilimento dello sponsor per conto del quale è diffusa la pubblicità, specificando nome e cognome, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail e se è una persona fisica o giuridica.	b) L'identità e il luogo di stabilimento dello sponsor per conto del quale è ***preparata, collocata, pubblicata, promossa e*** diffusa la pubblicità, specificando nome e cognome, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail e se è una persona fisica o giuridica.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) Tutte le elezioni cui è connesso il messaggio, se del caso.	d) Tutte le elezioni ***o i referendum*** cui è connesso il messaggio, se del caso.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Trasparenza e targeting della pubblicità politica
Riferimenti	COM(2021)0731 – C9-0433/2021 – 2021/0381(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 13.12.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 13.12.2021
Commissioni associate - annuncio in aula	5.5.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Sabine Verheyen 22.3.2022
Esame in commissione	1.9.2022
Approvazione	25.10.2022
Esito della votazione finale	+: 21 –: 3 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis, Catherine Griset, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Elżbieta Kruk, Predrag Fred Matić, Niklas Nienaß, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Loucas Fourlas, Marcel Kolaja, Rob Rooken
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Lefteris Christoforou, Birgit Sippel

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

56	+
ECR	Ladislav Ilčić, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło
ID	Matteo Adinolfi, Marie Dauchy, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Isabella Tovaglieri
NI	Clara Ponsatí Obiols
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
RENEW	Andrus Ansip, Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen
S&D	Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Pina Picierno, Patrizia Toia
THE LEFT	Marc Botenga, Marisa Matias, Marina Mesure
VERTS/ALE	Michael Bloss, Niklas Nienaß, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Bronis Ropė, Jordi Solé

0	-

2	0
ECR	Johan Nissinen
ID	Georg Mayer

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti